



Associazione Volontari Ospedalieri Genova odv

STATUTO



ART. 1- Denominazione e sede.

1. È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI GENOVA, in sigla ed in seguito denominato AVO GENOVA, che assume la forma giuridica di associazione. L'associazione è iscritta nel Registro delle Associazioni di Volontariato istituito presso la Regione Liguria.
2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione organizzazioni di volontariato, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente di seguito detto "associazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ODV" o la locuzione "Organizzazione di Volontariato" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'associazione ha sede legale nel comune di Genova. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
4. La durata dell'associazione è illimitata.

ART. 2- Finalità e Attività

1. Finalità:
 - L'Avo Genova odv intende rendere a tutti coloro che non si trovano nella pienezza dei propri mezzi fisici o psichici o che vivono in situazioni di sofferenza un servizio volontario, qualificato, gratuito e disinteressato, offrendo presenza amichevole, calore umano, dialogo, aiuto per lottare contro la sofferenza, il disagio, l'isolamento e la solitudine.
 - Si ispira al Vangelo ed opera nella fedeltà ai valori cristiani ed umani.
 - È laica, apartitica e democratica.
 - Considera la formazione come momento essenziale della vita associativa.
2. Attività:
 - L'Avo Genova odv persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017 comma 1 con particolare riferimento a quelle di cui alla:
 - * lettera c): prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n 129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni;
 - * lettera a): interventi e servizi sociali ai sensi dell'art.1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104 e alla legge 22 giugno 2016, n.112 e successive modificazioni;
 - * lettera i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.
- 3 -Le attività sono svolte in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
- 4 -Il servizio è prestato nelle diverse strutture ospedaliere, socio-sanitarie, socio-assistenziali ed in altre strutture territoriali simili o alternative nonché con interventi sul territorio e a domicilio con esclusione di qualsiasi mansione tecnico-professionale di competenza esclusiva del personale sanitario medico e paramedico.
- 5 - Il servizio è svolto in collaborazione con le istituzioni senza sostituirsi nei compiti e nelle responsabilità delle stesse, integrandone anche l'attività per perseguire obiettivi di



umanizzazione, di personalizzazione, di informazione e di educazione alla salute nel rispetto dei ruoli e delle competenze.

- 6 - L'associazione partecipa a piani e progetti di intervento nel settore socio-sanitario; per la partecipazione diretta e per la conseguente gestione dei vari progetti si avvale in misura determinante e prevalente delle prestazioni dei volontari.
- 7 - L'associazione programma, organizza e gestisce eventi, convegni, iniziative di vario genere finalizzate alla promozione ed alla diffusione del messaggio Avo, al rafforzamento dello spirito associativo, alla formazione dei volontari ed allo sviluppo dei temi della solidarietà sociale.
- 8 - L'associazione promuove iniziative di diffusione della cultura della solidarietà e della sussidiarietà, di educazione alla salute, di informazione dei cittadini nonché di sensibilizzazione delle istituzioni al fine di favorire l'adeguamento dell'offerta dei servizi socio sanitari alle esigenze della comunità e l'attuazione dei livelli essenziali di assistenza previsti dalla vigente normativa.
- 9 - L'associazione inoltre promuove le iniziative, anche in collegamento con il mondo della scuola, per favorire la nascita, lo sviluppo e la formazione di aggregazioni di giovani all'interno del mondo Avo e la loro partecipazione, attraverso propri rappresentanti, all'organizzazione dell'associazione.
- 10 - L'associazione può partecipare ovunque ad azioni di solidarietà e di sostegno nei confronti di persone, categorie sociali e popolazioni in particolare difficoltà e disagio.
- 11 - Per il perseguimento dei propri scopi, l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e principi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. Il Consiglio direttivo può quindi deliberare l'adesione dell'Avo Genova odv a registri, elenchi, associazioni, federazioni, reti e simili e ne delibera altresì la cancellazione ed il recesso.
- 12 - L'Avo Genova odv pertanto aderisce, avendo anche contribuito alla loro costituzione, all'Avo Regionale Liguria odv ed alla Federazione Nazionale fra le Associazioni di Volontariato Sanitario (Federavo) ed utilizza anche il logo previsto dalla stessa Federavo per le Avo locali aderenti. L'Avo Genova odv condivide i principi ispiratori delle citate organizzazioni alle quali aderisce e provvede ad accoglierne i suggerimenti e gli orientamenti purché conformi alle proprie delibere assembleari o del consiglio direttivo.

ART. 3 – Attività diverse

1. L'associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

ART. 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1. L'associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto ai sensi art. 8 del D. Lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominati è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi



sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 5 – Associati, procedure di ammissione ed esclusione.

1. L'Associazione è aperta a tutte le persone che ne condividono motivazioni e finalità e ne accettano lo Statuto ed i metodi associativi.
2. Sono soci dell'associazione i volontari effettivi.
3. Per essere ammessi a prestare servizio in qualità di volontario effettivo presso l'Avo Genova odv gli aspiranti volontari devono partecipare ad uno specifico corso di qualificazione, sostenere positivamente il colloquio di fine corso, svolgere, in qualità di volontario in tirocinio, regolare servizio per almeno un anno o comunque per almeno cento ore, sostenere positivamente il colloquio finale per l'ammissione al servizio effettivo.
4. L'ammissione a socio è deliberata dal Consiglio direttivo. La deliberazione è comunicata all'aspirante socio ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data della delibera del Consiglio direttivo.
5. L'eventuale motivato rigetto dell'ammissione deve essere comunicato, a cura del Consiglio direttivo, entro sessanta giorni, all'interessato che, entro sessanta giorni, può presentare istanza di revisione al Collegio dei Probiviri che assumerà le decisioni vincolanti per le parti.
6. Gli associati ed aderenti cessano di appartenere all'associazione per:
 - dimissioni volontarie presentate per iscritto al Consiglio direttivo
 - mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi
 - morte
 - cessazione dell'attività concordata senza giustificato motivo per un biennio
 - non svolgere il servizio secondo i tempi, le modalità e le finalità dell'associazione
 - violazione delle norme statutarie, condotta personale ed associativa non conforme allo spirito dell'associazione o altri gravi motivi che risultano nuocere al prestigio o arrecare pregiudizievoli intralci alla regolare attività dell'associazione
7. Il Consiglio direttivo delibera la perdita della qualità di socio e di volontario. Contro il provvedimento è ammesso il ricorso al collegio dei Probiviri che decide in via definitiva
8. In attesa della decisione definitiva del Collegio dei Probiviri, il Consiglio direttivo ha la facoltà di sospendere il socio e il volontario da qualsiasi attività associativa
9. Coloro che per qualsiasi motivo non facciano più parte dell'Associazione non hanno alcun diritto patrimoniale o di altra natura nei confronti dell'Associazione stessa né potranno rivendicare compensi o restituzione di quote. Sono fatte salve le eventuali responsabilità derivanti dall'aver ricoperto cariche sociali.
10. Con specifico regolamento approvato dal Consiglio direttivo possono essere definite nel dettaglio le norme e le modalità per l'ammissione, l'esclusione, il recesso, la sospensione.

ART. 6 – Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.
2. Gli associati iscritti nel libro dei soci hanno il diritto di:
 - partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto anche per delega
 - godere del pieno elettorato attivo e passivo
 - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento
 - essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge.



- recedere dall'appartenenza all'associazione
 - esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio direttivo.
3. Gli associati dell'associazione hanno il dovere di:
 - rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno
 - rispettare le delibere degli organi sociali
 - partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento della associazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito
 - versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito
 - non arrecare danni morali o materiali all'associazione
 4. I soci che non possono più svolgere l'attività preventivamente concordata ed organizzata ma che comunque desiderano mantenere il legame con l'associazione costituiscono la categoria dei Soci Onorari. I Soci onorari hanno la facoltà di versare le quote associative annuali e possono partecipare all'Assemblea come osservatori senza diritto di voto.
 5. Ai volontari che si sono particolarmente distinti nell'attività di volontariato e che non possono più svolgere il servizio può essere attribuita dal Consiglio direttivo la qualifica di Volontario Benemerito
 6. Ai volontari che si sono particolarmente distinti per l'impegno profuso nel ricoprire la carica assegnata, il Consiglio direttivo può attribuire la qualifica di Emerito in relazione alla carica stessa.

ART. 7 – Volontari associati e assicurazione obbligatoria

1. L'associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente della attività di volontariato dei propri associati.
2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario
3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017
4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria
5. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo Svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art.18 del D. Lgs. 117/2017
6. L'associazione è tenuta a iscrivere in apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale

ART. 8 – Organi sociali, gratuità e durata

1. Sono organi dell'associazione:
 - Assemblea degli associati
 - Organo di amministrazione
 - Presidente
 - Organo di controllo (nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art 30 del D. Lgs 117/2017)
 - Organo di revisione (nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art 31 del D. Lgs



117/2017

- Il Collegio dei Probiviri

2. Ai componenti degli organi sociali elettivi, ad eccezione di quelli dell'organo di controllo e dell'organo di revisione in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione
3. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni. I componenti degli organi sociali sono rieleggibili e non possono essere membri di più di un organo sociale elettivo collegiale.
4. Se, per dimissioni o altra causa, i componenti degli organi sociali elettivi siano rimasti meno della metà del numero di componenti previsto si provvederà a nuove elezioni.
5. Tutte le cariche possono essere revocate, per ragioni di opportunità associativa, anche prima della scadenza, con deliberazione motivata, dallo stesso organo che aveva conferito la carica
6. Con regolamento approvato dal Consiglio direttivo vengono definite le norme e le procedure relative all'elettorato attivo e passivo ed alle modalità di svolgimento delle elezioni degli organi sociali

ART. 9 - Assemblea

1. L'Assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vice presidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.
2. Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del Bilancio e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.
3. È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail.
4. L'Assemblea è inoltre convocata ogni volta che il Consiglio direttivo lo ritenga necessario o su richiesta di almeno il trenta per cento dei soci. In quest'ultimo caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dalla richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
5. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente, in ragione della delibera, lo ritenga opportuno
6. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro dei soci e sono in regola con il pagamento della quota associativa.
7. Ciascun socio ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.
8. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.
9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per la eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.



10. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
11. L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
12. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle riguardanti la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
13. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
 - nomina e revoca i componenti degli organi sociali elettivi
 - nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione dei conti
 - approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alle sue competenze

ART. 10 – Organo di amministrazione

1. L'organo di amministrazione è il Consiglio Direttivo. Il Consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero di soci, determinato dall'Assemblea stessa, compreso tra cinque ed undici. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017.
2. Il Consiglio direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.
4. Il Consiglio direttivo si riunisce su convocazione del presidente di norma una volta al mese o comunque almeno due volte all'anno ed ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure, in caso di richiesta di almeno tre componenti, entro venti giorni dalla richiesta stessa.
5. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail od altre modalità di comunicazione, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.
6. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di tre riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica.
7. Il Consiglio direttivo ha i seguenti compiti:
 - elegge, al suo interno, il Presidente, e su proposta del Presidente, il vice presidente;
 - amministra l'associazione;
 - predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone alla approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
 - realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa
 - cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;



- 
- decide sull'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
 - accoglie e rigetta la domanda degli aspiranti soci;
 - richiede l'eventuale convocazione dell'Assemblea;
 - delibera sulla sospensione o la perdita della qualità di socio o di volontario;
 - delibera sulla costituzione e sulla gestione dei centri operativi e di servizio della Associazione;
 - approva i regolamenti e le norme per il funzionamento, l'organizzazione ed il servizio dell'Associazione;
 - determina il quadro organizzativo dell'Associazione, definendo compiti e responsabilità;
 - nomina, anche al di fuori dei suoi membri, il Segretario, il Tesoriere e gli altri responsabili ed incaricati del servizio, della gestione e dell'organizzazione dell'associazione;
 - delibera sull'effettuazione di donazioni e sulle concessioni di contributi;
 - delibera sui contratti, sugli accordi e sulle convenzioni da stipulare per il funzionamento dell'Associazione;
 - determina la quota ed i contributi associativi;
 - delibera l'iscrizione e l'adesione dell'Associazione a registri, elenchi, associazioni, reti federazioni e simili e ne delibera altresì la cancellazione ed il recesso;
 - ratifica gli eventuali provvedimenti assunti dal Presidente in caso di necessità e urgenza;
 - delibera, anche prima della scadenza e per ragioni di opportunità associative, l'eventuale revoca del Presidente, del Vice presidente e di altri incarichi sociali attribuiti dallo stesso Consiglio direttivo;
 - prende atto dei soci onorari, attribuisce le qualifiche di volontari benemeriti ed emeriti;
 - è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.
8. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 11- Il Presidente

1. Il Presidente dell'associazione, che è anche presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza assoluta dei componenti;
2. Il Consiglio direttivo può destituire il Presidente dalla carica, a maggioranza di voti, per ragioni di opportunità associative o qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto;
3. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e del Consiglio direttivo (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio direttivo in merito all'attività compiuta.
4. Solo in caso di necessità ed urgenza può assumere provvedimenti di urgenza sottoponendoli a delibera di ratifica del Consiglio direttivo nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.
5. Il Presidente può delegare a rappresentarlo, per impegni specifici, un consigliere o un altro aderente all'associazione,
6. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

AC-119A
B-1000-1000

ART. 12 – Organo di controllo

1. L'Assemblea provvede obbligatoriamente alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs. 117/2017. L'Assemblea, per motivi organizzativi, può comunque provvedere alla nomina di un organo di controllo. L'organo può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di controllo anche la funzione di Revisore legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.
2. L'organo di controllo:
 - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017;
 - attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13 – Organo di Revisione legale dei conti

1. È nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di controllo di cui al precedente articolo.

ART. 14 – Collegio dei Probiviri

1. È composto da tre membri eletti dall'Assemblea anche tra esperti esterni all'Associazione.
2. Il Collegio elegge al proprio interno un Presidente.
3. Il Collegio decide sulle istanze di revisione circa il rigetto dell'ammissione a socio e sui ricorsi per la perdita della qualifica di socio e volontario deliberata dal Consiglio direttivo.
4. Il Collegio decide senza formalità di procedure rispettando il principio del contraddittorio.

Agencia
Banco

ART. 15 – Risorse

1. L'associazione trae le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse quali quote e contributi associativi, contributi pubblici e privati, rimborsi derivanti da convenzioni, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, nonché attività diverse di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 e ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.
2. L'associazione può compiere tutte le operazioni finanziarie e patrimoniali, ivi comprese quelle immobiliari, necessarie al raggiungimento dello scopo sociale.
3. L'associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dal Consiglio direttivo e intestato all'associazione.
4. Con regolamento approvato dal Consiglio direttivo vengono determinate le modalità per la tenuta della contabilità, per la gestione dei fondi, per la gestione e la conservazione del patrimonio, per la riscossione delle entrate e per il pagamento delle spese.

ART. 16 – Bilancio d'esercizio

- 
1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
 2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
 3. Il bilancio è predisposto dal Consiglio direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, il Consiglio direttivo procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.
 4. Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 17 – Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 18 – Libri sociali obbligatori.

1. L'associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017

ART. 19 - Rapporti di lavoro

1. L'associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dagli articoli 6, 17 e 33 del D. Lgs. 117/2017.



1901/1902

ART. 20 – Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs, 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni dell'Assemblea o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 21 – Statuto

1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
2. La struttura organizzativa ed operativa dell'associazione e le relative competenze e procedure sono definite dai regolamenti e dalle norme approvati dal Consiglio direttivo secondo criteri di delega e di decentramento delle funzioni e delle responsabilità.
3. Gli aderenti all'associazione prestano il loro servizio di volontariato secondo i regolamenti, le norme e le procedure approvati dal Consiglio direttivo e con riferimento alle finalità dell'Associazione previste dal presente Statuto.

ART. 22 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.
2. Con l'approvazione da parte dell'Assemblea del presente Statuto sono abrogate tutte le norme statutarie precedenti.



